

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Nr. CP-2011-0000010

del 24/02/2011

OGGETTO: II SETTORE - SERVIZIO ESPROPRI - Regolamento per la costituzione ed il funzionamento
della Commissione Provinciale Espropri - Approvazione.

L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di Febbraio, alle ore 15:00 C/o Casa del Mutilato - Piazza Dante n.22, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Provinciale, recapitato a domicilio di tutti i Consiglieri nei modi e termini di legge e trasmesso, per conoscenza, al Sig. Prefetto e ai Revisori dei Conti, si è riunito, in sessione Ordinaria, in prima convocazione, ed in seduta Pubblica il Consiglio Provinciale. Al momento della votazione risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

ed i Consiglieri Provinciali

	Nominativo	Pres.	Ass.
2	MAURO MARTINO	Si	
3	UGO NORI		Si
4	NICOLA DI MARCO	Si	
5	CLAUDIO POSABELLA	Si	
6	EMIDIO DI MATTEO	Si	
7	MAURO SACCO	Si	
8	DOMENICO DI SABATINO		Si
9	LUCA CORONA	Si	
10	GIULIO CESARE SOTTANELLI		Si
11	RITA ETTORRE	Si	
12	ERNINO D'AGOSTINO	Si	
13	AURELIO TRACANNA	Si	

	Nominativo	Pres.	Ass.
14	ENZO FRATTARI		Si
15	ADRIANO DI BATTISTA	Si	
16	MASSIMO VAGNONI	Si	
17	ENRICO MAZZARELLI	Si	
18	DIEGO DI BONAVENTURA	Si	
19	ROBERT VERROCCHIO	Si	
20	RICCARDO MERCANTE	Si	
21	CARLO DI CESARE		Si
22	RAIMONDO MICHELI	Si	
23	GIUSEPPE DI FEBO	Si	
24	FLAVIANO MONTEBELLO	Si	
25	ROSANNA DI LIBERATORE	Si	

Presenti n. 20, Assenti n. 5

Presiede il Dott. MAURO MARTINO Presidente del Consiglio Provinciale. Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa GIANNA BECCI.

Il Presidente, constatato e dato atto della validità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 15:59.

Il Consiglio, quindi, adotta la seguente deliberazione.

Riferisce l'assessore E. Romandini,

L'art. 41 del. D.P.R. n. 327 del 8.06.2001 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" attribuisce alle Regioni il compito di provvedere all'istituzione della Commissione Provinciale Espropri, competente alla determinazione dei valori agricoli medi della relativa regione agraria e dell'indennità definitiva delle aree oggetto di espropriazione.

L'art. 15 della Legge Regionale n. 7 del 3.03.2010, recante "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità", trasferisce alle Province il compito di provvedere all'istituzione e gestione della Commissione Provinciale Espropri e relativa segreteria, disciplinandone la composizione nonché i compiti.

La citata Legge Regionale, al comma 8 dell'art. 15, dispone che le Province debbano disciplinare con apposito regolamento le modalità di funzionamento della Commissione suddetta, che debbano altresì individuare la sede della medesima e ne debbano curare la costituzione della segreteria.

Per quanto sopra esposto ed al fine di dare esecuzione alle previsioni di cui all'art. 41 del D.P.R. 327/2001 nonché a quelle dell'art.15 della L. R. n. 7/2010, si ravvisa la necessità di procedere all'approvazione del Regolamento che, allegato alla presente proposta, ne sarà parte integrante e sostanziale, predisposto in accordo con la Regione Abruzzo unitamente alle Province di Pescara, l'Aquila e Chieti.

L'approvazione del presente Regolamento ha lo scopo di ottemperare alle prescrizioni della normativa Regionale nonché di disciplinare i compiti ed il funzionamento della Commissione stessa.

Al fine della regolare costituzione della Commissione, dopo l'approvazione e successiva pubblicazione del presente atto, si dovrà procedere, mediante decreto emesso dal Presidente della Provincia, alla nomina dei componenti della Commissione Espropri nonché alla loro eventuale sostituzione.

La disciplina relative agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento della Commissione sono disciplinati dall'art. 10 dell'allegato Regolamento.

- In particolare, gli oneri sono posti a carico dei soggetti che di seguito si indicano:
- a) a carico della Provincia per le incombenze di cui all'art. 41 comma 4 del D.P.R. 327/2001;
- b) a carico delle autorità esproprianti richiedenti per le incombenze della Commissione di cui all'art. 20 comma 3, art. 21 comma 15 e art. 22 comma 5 del DPR 327/2001, per gli importi indicati all'art. 10 dell'allegato regolamento;
- c) a carico del soggetto richiedente, per le incombenze della Commissione di cui all'art. 48 e art. 50 del DPR 327/2001, per gli importi indicati all' art. 10 dell'allegato regolamento.

Tutto quanto sopra premesso, si sottopone pertanto all'approvazione del Consiglio il seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la suestesa relazione;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere favorevole a maggioranza espresso dalla IV e VIII Commissione nella seduta del 17.02.2011;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevolmente unanimi resi nei modi di legge dai n. 20 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- **Approvare** il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Commissione Provinciale Espropri, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- Dare atto che la spesa necessaria per le incombenze della Commissione Espropri indicate nell'art. 41 comma 4 del D.P.R. 327/2001 ammonta a complessivi € 2.000,00 annui, che trovano capienza sul Bilancio 2011;
- **Disporre** che della presente deliberazione sia data comunicazione alla Regione Abruzzo per la conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della stessa;
- **Dare atto** che con successivo decreto emesso dal Presidente della Provincia si provvederà alla nomina dei componenti della Commissione Provinciale Espropri.

Con voti favorevolmente unanimi resi nei modi di legge dai n. 20 consiglieri presenti e votanti, il Consiglio dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, stante l'urgenza di dar corso ai necessari e conseguenti provvedimenti.



REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

ARTICOLATO

CAPO I	<u>3</u>
ISTITUZIONE E COMPETENZE	<u>3</u>
Art. 1	3
Istituzione della Commissione Provinciale Espropri	3
Art. 2.	3
Compiti della Commissione	3
Art. 3	<u>4</u>
Composizione della Commissione	4
Art. 4.	4
Nomina della Commissione e Segreteria	4
<u>Art. 5.</u>	4
Ufficio di segreteria	
Art. 6	
Sottocommissioni	
CAPO II	<u>5</u>
ATTIVITA'	<u>5</u>
<u>Art. 7.</u>	<u>5</u>
Attività della Commissione	5
Art. 8	
Modulistica	<u>6</u>
Art. 9	<u>6</u>
Funzionamento della Commissione.	<u>6</u>
CAPO III	<u>7</u>
ONERI FINANZIARI	<u>7</u>
Art. 10	<u>7</u>
Oneri relativi alle spese di funzionamento della Commissione	<u>7</u>
Art. 11.	<u>9</u>
Trattamento economico.	
CAPO IV	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9

Art.	129
Dist	osizioni transitorie

CAPO I

ISTITUZIONE E COMPETENZE

Art. 1

Istituzione della Commissione Provinciale Espropri

- 1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, di cui all'art. 41 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico sulle espropriazioni" e s. m. ed int., e di seguito alle disposizioni legislative e regolamentari sulle espropriazioni emanate dalla Regione Abruzzo con Legge Regionale n. 7 del 03/03/2010, è istituita con apposito Ufficio presso l'Amministrazione Provinciale di **Teramo** la "Commissione Provinciale Espropri" in appresso denominata in breve "Commissione" e relativa Segreteria.
- 2. la predetta Commissione unitamente alla Segreteria della stessa avrà sede presso l'Amministrazione Provinciale individuata ed organizzata con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 7/2010;

Art. 2

Compiti della Commissione

- 1. determina, entro il 31 gennaio di ogni anno e nell'ambito delle singole regioni agrarie, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302;
- 2. esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art. 20 comma 3 del D.P.R. sopra citato, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;
- 3. determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata così come disposto all'art. 15;
- 4. determina l'indennità, nel caso di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.P.R. sopra citato;
- 5. determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'art. 50 del D.P.R. sopra citato;
- 6. determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 del D.P.R. sopra citato.

<u>Art. 3</u>

Composizione della Commissione

- 1.La "Commissione" è composta:
 - a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato;
 - b) dal Dirigente dell'Agenzia del Territorio (ora Ufficio Provinciale del Territorio) o suo delegato;
 - c) dal Dirigente del Genio Civile Regionale o suo delegato;
 - d) dal Presidente dell'Istituto Autonomo delle casa popolari della Provincia, o suo delegato;
 - e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia;
 - f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
 - g) da un componente designato dall'ANCI;
 - h) da un componente designato dall'UPI.
- 2.La "Commissione" resta in carica cinque anni ed i membri esperti di cui alle lettere e) ed f) comma 1 non possono essere confermati per più di una volta.
- 3.In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive i membri di cui all'art. 3 comma 1 lettere e) e f), decadono dalla carica ed il segretario della "Commissione" provvederà a darne comunicazione al Presidente della Provincia che provvederà alla relativa sostituzione dandone successiva informativa al Regione Abruzzo per la conseguente pubblicazione sul B.U.R.A.. Analogamente si procede in caso di revoca, di dimissioni, di decadenza, di decesso o impedimento permanente degli stessi.
- 4. Non trattandosi di collegio perfetto, qualora si configurino potenziali conflitti d'interesse, è obbligatoria l'astensione dalla votazione da parte dei membri "interessati".

Art. 4

Nomina della Commissione e Segreteria

- 1. Il Presidente della Provincia provvede mediante decreto alla nomina dei componenti della Commissione e all'eventuale loro sostituzione.
- 2. La Commissione si avvale di un Responsabile di Segreteria individuato tra i dipendenti della Provincia competenti in materia, nominato dal Presidente della Commissione con funzioni di Segretario.
- 3. Il Segretario si avvarrà della segreteria al fine di espletare efficacemente le attività della Commissione.

Art. 5

Ufficio di segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria è costituito dal Responsabile e dalla Segreteria.

- 2. La Segreteria sarà costituita da un numero di unità operative tecnico-amministrative necessarie all'espletamento delle attività al fine di consentire il rispetto dei termini.
- 3. Resta ferma la possibilità di richiedere ove necessario la collaborazione dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
- 4. L'Ufficio di Segreteria avrà il compito di:
 - a. curare i rapporti tra la "Commissione" e gli organi richiedenti, nonché i rapporti con la Regione;
 - b. predisporre la documentazione necessaria alla corresponsione dell'indennità dovuta ai membri della "Commissione" di cui all'art. 3 comma 1 lettere e) ed f);
 - c. curare, più in generale, tutti gli adempimenti necessari all'efficiente funzionamento della "Commissione" o delle eventuali Sottocommissioni di cui all'art. 6;
- 5. La verbalizzazione delle sedute della "Commissione" è effettuata dal Segretario/o suo delegato di segreteria che, cura la custodia, l'archiviazione delle pratiche e la tenuta del registro dei verbali della "Commissione" a mezzo dei componenti della segreteria.
- 6. Presso l'Ufficio di Segreteria deve essere istituito il "Registro delle Pratiche" ed il "Registro delle Deliberazioni". Tutte le istanze che pervengono al predetto Ufficio devono essere registrate e protocollate sul "Registro delle Pratiche". Analogamente tutte le deliberazioni e la documentazione relativa alla attività della "Commissione" devono essere registrate sul "Registro delle Deliberazioni".

<u>Art. 6</u>

Sottocommissioni

1. La "Commissione", può autonomamente nominare e formare eventuali sottocommissioni e disciplinarne il funzionamento.

CAPO II

ATTIVITA'

Art. 7

Attività della Commissione

- 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la "Commissione" provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi di cui all'art. 41 del DPR 327/01, così come delimitate dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) secondo l'ultima pubblicazione ufficiale e a comunicarle, tramite la propria segreteria, alla Regione Abruzzo ed a darne pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
- 2. La "Commissione" provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione entro novanta giorni, prorogabile per un uguale periodo per effettive e comprovate difficoltà, dalla data di ricevimento della richiesta; analogamente si procederà in caso di domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non

soggette a procedimento espropriativo, nonché nel caso di quantificazione del corrispettivo della retrocessione.

- 3. I termini per la definizione delle pratiche, così come indicati dalla Legge, decorrono dalla data di acquisizione al Protocollo della Segreteria della "Commissione" di tutta la documentazione necessaria come disposto dal successivo art. 8. I termini possono essere sospesi, per una sola volta, qualora debbano essere acquisite ulteriori informazioni e/o documenti.
- 4 Le informazioni e/o i documenti richiesti dalla Commissione dovranno pervenire preso la Segreteria della stessa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione del procedimento.
- 5. Le determinazioni di cui ai commi precedenti sono inviate al richiedente nonché all'autorità espropriante.
- 6. I provvedimenti adottati dalla "Commissione" saranno trasmessi ai soggetti interessati nelle forme di legge dalla Segreteria della stessa Commissione.
- 7 A seguito di richiesta di integrazione di dati e/o documentazione, i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della stessa da protocollare sul "Registro delle Pratiche".

Art. 8

Modulistica

La Commissione provvederà ad adottare apposita modulistica per le istanze da formulare, contenente i dati e l'indicazione della documentazione da allegare ai fini della ammissibilità delle stesse.

Art. 9

Funzionamento della Commissione

- 1. Nell'adempimento dei compiti istituzionali la "Commissione" assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti e decide in ordine all'utilizzazione delle risorse destinate al suo funzionamento.
- 2. La "Commissione" è convocata dal Presidente tramite la Segreteria della "Commissione" almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso ai componenti della stessa con qualsiasi mezzo che consenta di acquisire ricevuta o, comunque, provarne l'avvenuto ricevimento.
- 3. La "Commissione" delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
- 4. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

- 5. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, chi presiede può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza. In tal caso l'apposito avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.
- 6. Con la stessa procedura di cui al comma precedente, il Presidente convoca la "Commissione" in caso d'urgenza.
- 7. Il Presidente della "Commissione" a suo insindacabile giudizio assegna le pratiche tra i vari componenti esperti della stessa con criterio di proporzionalità ed equità in relazione alla complessità delle stesse.
- 8. La Commissione si riserva la facoltà di invitare alle sedute il funzionario preposto del Comune competente per territorio. A tale scopo la Segreteria della Commissione provvede ad inviare al Comune stesso apposita comunicazione.

CAPO III

ONERI FINANZIARI

Art. 10

Oneri relativi alle spese di funzionamento della Commissione

- 1. Alle spese relative al funzionamento della Commissione e della Segreteria nonché agli oneri relativi per la partecipazione ai lavori degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia nonché degli esperti in materia di agricoltura e foreste di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) ed f) si farà fronte con le somme versate, dai soggetti appresso indicati, sul capitolo di bilancio appositamente istituito dalla Provincia come di seguito:
- a) a carico della Provincia per le incombenze di cui all'art. art. 41 comma 4 del DPR 327/2001;
- b) a carico delle autorità esproprianti richiedenti per le incombenze di cui all'art. 20 comma 3, art. 21 comma 15 e art. 22 comma 5 del DPR 327/2001;
- c) a carico del soggetto richiedente per le incombenze di cui all'art. 48 e art. 50 del DPR 327/2001;
- 2. La spesa di cui alla lettera a) del presente art. 10 comma 1, relativamente alla partecipazione ai lavori degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia nonché degli esperti in materia di agricoltura e foreste, è da imputare annualmente sul capitolo di bilancio appositamente istituito dalla Provincia per un importo non inferiore a \in 2.000,00 annue.
- 3. In relazione al punto b) del presente art. 10 comma 1, è previsto il versamento, a carico dell'autorità espropriante, di una somma occorrente a sostenere le spese come appresso indicato:
- a) importo di € 200,00 per diritti di segreteria da versare unitamente alla richiesta di attivazione della Commissione;

- b) costi istruttori, che saranno richiesti all'autorità espropriante prima della trasmissione del provvedimento finale adottato dalla Commissione, come di seguito determinati;
- per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte non superiori a 5 (cinque) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 1000,00;
- per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte compreso tra 6 e 20 (venti) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 3.000,00;
- per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte compreso tra 21 e 50 (cinquanta) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 5.000,00;
- per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'autorità espropriante che riguardano un numero di Ditte superiore a 50 (cinquanta) dovrà essere versato un ulteriore importo pari ad € 10.000,00

I costi istruttori sopra indicati rappresentano valori massimi, la Commissione potrà applicare un costo inferiore, fino ad un massimo del 30%, in relazione alla completezza della documentazione che l'autorità espropriante avrà cura di trasmettere alla Commissione a corredo della richiesta di determinazione delle indennità.

- 4. In relazione al punto c) del presente art. 10 comma 1, è previsto il versamento, a carico del soggetto richiedente, di una somma occorrente a sostenere le spese come appresso indicato:
- a) importo di € 200,00 per diritti di segreteria da versare unitamente alla richiesta di attivazione della Commissione;
- b) costi istruttori, che saranno richiesti al soggetto interessato prima della trasmissione del provvedimento finale adottato dalla Commissione, come di seguito determinati;
- per la stima di immobili il cui valore risulti non superiore ad € 20.000,00 una percentuale pari al 5%;
- per la stima di immobili il cui valore risulti compreso tra € 20.000,01 ed € 50.000,00 una percentuale pari al 4%;
- per la stima di immobili il cui valore risulti compreso tra € 50.000,01 ed € 100.000,00 una percentuale pari al 3%;
- per la stima di immobili il cui valore risulti superiore ad € 100.000,00 una percentuale pari al 2%;

I costi istruttori sopra determinati rappresentano valori massimi, la Commissione potrà applicare un costo inferiore, fino ad un massimo del 30%, in relazione alla completezza della documentazione che il soggetto richiedente avrà cura di trasmettere alla Commissione a corredo della richiesta di stima.

5. Il contributo è vincolato a sostenere gli oneri di svolgimento dell'attività della "Commissione" e dell'ufficio di Segreteria.

- 6. Il contributo di cui al comma 3. dovrà essere versato, nelle forme indicate nell'avviso che verrà inviato dalla Segreteria della "Commissione", dai soggetti richiedenti.
- 7. Per l'istruttoria della pratica il soggetto richiedente dovrà far pervenire, alla Segreteria della "Commissione", l'apposita ricevuta di versamento della somma richiesta nelle modalità di cui al comma 5. In difetto, la pratica non sarà esaminata.

Art. 11

Trattamento economico

- 1. Ai componenti della "Commissione"di cui al comma 2 dell'art. 10 sarà corrisposta una indennità determinata in €. 50,00 per ogni seduta da imputare su apposito capitolo istituito dalla Provincia.
- 2. Al Segretario della Commissione sarà ugualmente corrisposta una indennità determinata in € 50,00, per ogni seduta, svolta al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con la vigente normativa in materia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 12

Disposizioni transitorie

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e alla L.R. n. 7 del 03/03/2010 e loro modifiche ed integrazioni, nonché i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).
- 2. Gli atti deliberativi di approvazione del presente regolamento e di individuazione della sede della Commissione e della segreteria della stessa verranno comunicati alla Regione Abruzzo e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Allegato alla delibera n. CP-2011-0000010 del 24/02/2011

Oggetto: II SETTORE – SERVIZIO ESPROPRI - Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Commissione Provinciale Espropri - Approvazione.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo

Teramo, lì 23/02/2011

Il Responsabile

f.to LEO DI LIBERATORE

Parere sulla regolaritá contabile: Positivo

Teramo, lì 23/02/2011

Il Responsabile

f.to CORINTO PIROCCHI

Il Presidente Del Consiglio f.to Dott. MAURO MARTINO Il Segretario Generale f.to Dott.ssa GIANNA BECCI

Certif	Certificato di pubblicazione				
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 31/03/2011					
Teramo, lì 31/03/2011	Il Segretario Generale				
Cer	tificato di esecutivitá				
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.					
Teramo, lì	Il Segretario Generale				
Certificato	o di avvenuta pubblicazione				
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa dal al	a all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi				
Teramo, lì	Il Segretario Generale				